



REGIONE DEL VENETO

Repertorio: **Decreti del Dirigente - Funzionamento**

classif.: IX/6

rep. / data: *vedi segnatura.xml*

allegati: 0

Oggetto: **Affidamento del servizio triennale di intermediazione assicurativa (broker) a favore dell'AVEPA (aff. 3762 – CIG Z082E79E0C)**

Note per la trasparenza

Struttura competente:	Area Amministrazione e contabilità - Gestione gare, contratti e convenzioni
Responsabile del procedimento:	Marco Passadore
Contenuto del provvedimento:	Il provvedimento dispone l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del decreto legislativo 50/2016, del servizio di intermediazione assicurativa (broker) dell'AVEPA per un periodo di 36 mesi, con possibilità di eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi
Importo della spesa prevista:	€ 0,00

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti" (AVEPA) così come da ultimo modificata dalla legge regionale 24 luglio 2020, n. 28;

VISTO il decreto del Direttore n. 52 del 9 aprile 2020 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali presso la Sede centrale e gli Sportelli unici agricoli dell'Agenzia;

PREMESSO che, come da consolidato orientamento espresso della giurisprudenza e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), risultano affermate l'opportunità e la legittimità del ricorso ai broker assicurativi da parte delle amministrazioni pubbliche che, come nel caso dell'AVEPA, non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere tale attività, che richiede una particolare specializzazione e adeguate conoscenze tecnico-professionali in materia assicurativa;

CONSIDERATO che l'AVEPA per la gestione delle varie coperture assicurative per le proprie attività ha quindi la necessità di avvalersi di un servizio di assistenza e supporto finalizzato in particolare all'attività di intermediazione assicurativa (broker), comprendente attività di analisi dei rischi, valutazione delle coperture esistenti e di nuove possibili soluzioni conformi all'evoluzione delle normative specifiche e alle esigenze dell'Agenzia, supporto conoscitivo sui mercati e sui prodotti assicurativi, esecuzione e gestione delle polizze, assistenza continua nelle varie fasi della trattazione dei sinistri;

ATTESO che il contratto di intermediazione assicurativa attualmente in essere (Rep. AVEPA n. 93/2017) è in scadenza al 30.09.2020 e che è indispensabile per l'Agenzia garantire continuità ed efficienza alla gestione delle proprie polizze assicurative in essere e future;

CONSIDERATO che per il servizio di intermediazione assicurativa (broker) non sussistono costi diretti per l'AVEPA in quanto la remunerazione resta a carico delle compagnie di assicurazione mediante pagamento di commissioni calcolate in percentuale sul premio assicurativo;

DATO ATTO che, benché non si configuri alcuna spesa per l'Agenzia, il calcolo dell'ammontare stimato massimo delle provvigioni del broker va tenuto presente per determinare il

valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (di seguito "decreto legislativo") e che, tenuto conto che i premi annuali previsti delle polizze dell'AVEPA ammontano complessivamente a circa € 100.000,00 e che la percentuale attuale è del 6%, si può ragionevolmente stimare che il valore del presente appalto ammonti a non oltre € 36.000,00 calcolato su una durata massima di 6 anni, comprensiva di ogni forma di opzione e incluso eventuale rinnovo;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo, che stabilisce che per i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000 euro, si proceda mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO l'art. 1 comma 2 lett. a) del D. L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni in legge n. 120/2020 il quale, per le procedure indette entro il 31.07.2021, deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 stabilendo la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che attualmente non sono attive (né sono previste in attivazione) convenzioni Consip per il servizio in oggetto, e che la categoria merceologica di tale servizio (CPV 66518100-5) non è presente all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) di Consip;

VALUTATO, per il principio di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, di chiedere la disponibilità a svolgere il servizio di intermediazione per l'AVEPA, senza aumento dei corrispettivi, al broker Marsh Spa, che ha validamente supportato la Regione e gli enti regionali (tra cui l'AVEPA) negli ultimi anni, in considerazione degli evidenti benefici per l'Agenzia nel poter avvalersi del supporto specialistico di una ditta nota, dotata di consolidata esperienza nonché di conoscenza specifica delle necessità assicurative e delle problematiche dell'AVEPA, tenuto conto anche degli aspetti di fiduciarità che caratterizzano il rapporto collaborativo tra le figure professionali che svolgono tale servizio e l'Ente;

ATTESO che il fornitore Marsh Spa nello svolgimento del servizio ha costantemente dimostrato puntualità, affidabilità, competenza, disponibilità e attenzione alle esigenze dell'Agenzia;

PRESO ATTO inoltre che il suddetto fornitore è recentemente risultato aggiudicatario della nuova gara ad evidenza pubblica sopra soglia effettuata dalla Regione del Veneto nel corrente anno mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo, e che quindi sarà anche broker incaricato dalla Regione a partire dal 01.10.2020; ciò potrà essere vantaggioso per una visione d'insieme oltre che specifica delle necessità e delle migliori soluzioni, in ragione della natura di AVEPA quale Ente strumentale della Regione;

RICHIAMATA la richiesta di offerta inviata a mezzo posta elettronica certificata al fornitore (prot. AVEPA n. 199781/2020) corredata da apposite "Condizioni particolari di contratto";

VISTA la nota con cui Marsh Spa ha dato positivo riscontro alla suddetta richiesta (pervenuta prot. AVEPA n. 201255/2020 del 29.09.2020);

VISTE le dichiarazioni sostitutive sull'assenza di cause di esclusione per contrarre con la pubblica amministrazione rese in data 29.09.2020, ai sensi del DPR 445/2000, dal procuratore speciale della società Marsh Spa in cui la ditta attesta il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo;

VALUTATA positivamente l'opportunità di avvalersi del supporto delle professionalità del suddetto broker (inizialmente selezionato dalla Regione) mediante affidamento diretto che evita tempi e costi di una procedura selettiva, che è vantaggioso sotto l'aspetto tecnico in quanto consente di valorizzare le conoscenze specifiche già acquisite, ma anche sotto l'aspetto economico (sia pure indiretto) dell'ammontare delle provvigioni, prevedendo quale clausola contrattuale che le provvigioni non superino il 6% del valore dei premi di polizza (mantenendo invariato quindi il limite già contenuto

nel precedente contratto con l'Agenzia, corrispondente anche a quello del nuovo affidamento regionale, come da offerta di Marsh Spa in sede di gara);

RITENUTO pertanto di affidare il servizio di intermediazione assicurativa (broker) a favore dell'Agenzia a Marsh Spa (broker inizialmente selezionato dalla Regione) per un periodo di 36 mesi, con decorrenza prevista dal 01.10.2020, al termine eventualmente rinnovabile, con opzione a discrezione dell'AVEPA, per un ulteriore periodo di 36 mesi;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INAIL_22443314 del 16.06.2020 con scadenza validità al 14.10.2020, e acquisite le annotazioni ANAC, agli atti dell'ufficio, dai quali non risultano motivi ostativi alla conclusione dell'affidamento con la ditta in parola;

DATO ATTO che l'affidamento si perfezionerà con scrittura privata mediante invio di lettera di conferma al fornitore a mezzo posta elettronica certificata, unitamente alle apposite Condizioni particolari di contratto, con sottoscrizione digitale;

DATO atto che le provvigioni per il broker sono parte dell'aliquota dovuta dalle imprese assicuratrici alla propria rete di vendita e che pertanto non comportano oneri di spesa aggiuntivi per l'AVEPA;

DECRETA

1. di affidare direttamente, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 (di seguito "decreto legislativo") il servizio triennale di intermediazione assicurativa (broker) dell'AVEPA, per il periodo dal 01.10.2020 al 30.09.2023, alla società Marsh Spa con sede a Milano (MI), Viale Bodio n. 33 (C.F. e P.IVA 01699520159), come concordato nelle "Condizioni particolari di contratto" (note prot. AVEPA 199781/2020 e 201255/2020);
2. di perfezionare l'affidamento con stipula in forma di scrittura privata, mediante invio di lettera di conferma d'ordine al fornitore con modalità elettronica;
3. di stabilire che, successivamente alla stipula, verranno eseguiti i controlli per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del decreto legislativo, così come dichiarati da parte della ditta di cui al punto 1, con la precisazione che, qualora a seguito dei controlli svolti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese risultasse la falsità di quanto dichiarato, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (inclusa la risoluzione del contratto), denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione;
4. di dare atto che il servizio non prevede costi diretti a carico del bilancio dell'AVEPA, poiché il corrispettivo del servizio di intermediazione assicurativa è costituito dalle provvigioni dovute dalle compagnie di assicurazione che contraggono polizze con l'AVEPA, calcolate in base alla percentuale del premio netto indicata dal broker in sede di offerta (6% al massimo) e che:
 - gli impegni di spesa per i premi e le regolazioni delle polizze assicurative dell'Agenzia saranno assunti, con appositi provvedimenti, al Capitolo 160162 "Spese per assicurazioni" del bilancio di previsione 2020-2022;
 - il presente decreto con comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Agenzia;
5. che l'eventuale rinnovo del contratto verrà effettuato con apposito successivo provvedimento;

6. che, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo, il Responsabile unico del procedimento è il dirigente dell'Area amministrazione e contabilità dell'AVEPA;

Il Dirigente
(sottoscritto con firma digitale)